



COMUNE DI BAGNATICA
Provincia di Bergamo

ORDINANZA

n° 1

del 15/06/2022

OGGETTO: DIVIETO DI ACCESSO E SOSTA IN ORARI SERALI E NOTTURNI AREE
ATTREZZATE PARCO CASELLO SAN MARCO

Ufficio: SINDACO

Soggetto: CITTADINI VARI

IL SINDACO

SCARPELLINI ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Bagnatica (BG) dispone di un immobile denominato "Casello San Marco" avente ad oggetto un fabbricato (cascinale), arredi, attrezzature ed aree verdi annesse, ad oggi gestito dall'Associazione Casello San Marco;

Dato atto che le aree del Casello rientrano nel più ampio progetto di creazione del Parco Locale di Interesse sovracomunale dei Castelli del Monte Tomenone in collaborazione con i Comuni di Albano S. Alessandro, Brusaporto, Costa di Mezzate e Montello, necessitando pertanto di particolare cura e tutela dal punto di vista paesaggistico e naturalistico;

Dato atto che persistono in Comune di Bagnatica, nelle aree a parco, specialmente dopo l'emergenza COVID, fenomeni di microcriminalità, per lo più di gruppo e di tipo giovanile con segnalazione di episodi soprattutto in orari serali e notturni di danneggiamento anche a beni pubblici, aggressioni, oltre che disturbo alla quiete pubblica;

CONSIDERATO CHE le aree verdi attrezzate e dunque quelle del parco adiacenti il cascinale del Casello San Marco, nonché quelle interne, anche in ragione dell'isolamento e della bassa visibilità, possono diventare in relazione ai fenomeni di cui sopra, negli orari serali e notturni, ricettacolo ed occasione per tali fenomeni di microcriminalità anche eventualmente legati all'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti con conseguenti pericoli per l'intera cittadinanza;

DATO ATTO CHE alla necessità di prevenzione di tali fenomeni si aggiunge, per le aree del Casello San Marco, anche la necessità di particolare tutela dell'ambiente e del paesaggio con la finalità di evitare fenomeni di incuria, degrado e sporcizia determinata principalmente da rifiuti abbandonati quali cibo, bottiglie ecc.;

CONSIDERATO CHE il servizio di Polizia Locale non è attivo nelle ore notturne e che anche il servizio integrativo di vigilanza privata non riesce a garantire presidio costante e quotidiano delle suddette aree;

Visto l'art. 50 del Dlgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la potestà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti *"quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

Visto inoltre l'art. 54 che attribuisce comunque al Sindaco poteri di adottare provvedimenti in materia di sicurezza urbana diretti a prevenire l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità;

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 5/2020;

RITENUTO per tutte le ragioni predette, sussistendone ancora le motivazioni e la necessità, di confermare i contenuti di tale Ordinanza emettendo nuovo provvedimento

per le motivazioni e circostanze meglio specificate in premessa e vietando l'accesso alle suddette aree e la sosta di chiunque negli orari serali e notturni;

VISTA l'allegata planimetria allegata che indica esattamente le aree attrezzate oggetto di divieto di accesso e di sosta ed invero: zone contrassegnate con la lettera A, F, G, H;

DATO ATTO CHE resta invece consentito il transito sulle strade, Via dei Colli e Via Tomenone, nonché sui sentieri all'interno della zona identificata dalla lettera A della planimetria allegata;

PRECISATO CHE la presente Ordinanza, in relazione alla vigente Convenzione per la gestione delle aree da parte della Associazione Casello San Marco, fa salvo l'accesso delle persone autorizzate, oltre che le eventuali manifestazioni e/o attività organizzate nelle aree attrezzate predette oltre i suddetti orari dai gestori del Casello San Marco che siano state preventivamente comunicate al Comune;

Visto il Dlgs. 267/2000 e s. m. e. i.

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

- **Il divieto di accesso e sosta al parco nelle aree attrezzate, identificate, nella planimetria allegata alle lettere A, H, G, F alle persone non autorizzate e nei seguenti orari:**

dalle 24:00 alle 7:00 nel periodo dell'anno con l'orario legale (e dunque dalla data della presente ordinanza e fino alla data del 30.10.2022);

dalle 22:00 alle 8:00 nel periodo dell'anno con l'orario solare (e dunque dal 30.10.2022 fino alla data del 26.03.2023).

Rimane invece consentito nei suddetti orari:

- il transito sulle strade, Via dei Colli e Via Tomenone;
- il transito sui sentieri all'interno della zona identificata dalla lettera A della planimetria allegata;
- Di dare atto che la presente Ordinanza, in relazione alla vigente Convenzione per la gestione delle aree da parte della Associazione Casello San Marco, fa salvo l'accesso delle persone autorizzate, oltre che le eventuali manifestazioni e/o attività organizzate nelle aree attrezzate predette oltre i suddetti orari dai gestori del Casello che siano state preventivamente comunicate al Comune;
- Di stabilire che la presente Ordinanza sia valida, salvo modifiche e/o nuove o successive ordinanze, fino alla data del 26.03.2023;

DISPONE

- La trasmissione della presente alla Polizia Locale ed alle altre Autorità competenti per legge al controllo dell'osservanza delle sue disposizioni;
- La pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune dando alla stessa massima diffusione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini di legge.

F.to digitalmente

Il Sindaco

(Roberto Scarpellini)

